

Finanziamenti e Anticipi all'Import/Export ed altri finanziamenti in divisa

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele – 80059 Torre del Greco
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487
E-mail : direzionegenerale@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it
n° 4708/40 di iscrizione all' Albo delle banche presso la Banca D'Italia
Codice ABI : 5142
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI

Il finanziamento e l'anticipo in euro verso l'estero e/o in una divisa diversa dall'euro sono contratti di prestito con scadenza predeterminata, di norma contestuali al regolamento di un'operazione di importazione o esportazione di merci e/o servizi. Nel caso di finanziamenti all'importazione la fase di erogazione corrisponde all'esecuzione del pagamento sull'estero mentre il rimborso avviene alla scadenza con fondi del cliente. Negli anticipi all'export l'importo viene di norma erogato su un c/c indicato dal cliente mentre il rimborso avviene con fondi provenienti dall'estero come regolamento dell'operazione sottostante.

I finanziamenti in divisa non connessi ad operazioni con l'estero vengono regolati in tutte le fasi attraverso i conti intestati al cliente.

L'erogazione dei finanziamenti deve essere preventivamente autorizzata da apposita linea di credito concessa dalla Banca.

Anticipi all'esportazione in Euro ed in divisa diversa dall'Euro

Le aziende esportatrici godono di diverse forme tecniche di finanziamento che vanno dall'anticipo sui ricavi di merce già esportata al finanziamento di contratti per merci da esportare.

Gli anticipi possono essere deliberati a fronte di:

- esportazioni già effettuate con pagamento differito, per le quali il cliente presenterà le relative fatture
- contratti nei quali siano previste forniture all'estero nell'arco di un determinato periodo di tempo.

La durata è collegata alla dilazione di pagamento espressa in fattura, o alle previsioni dei flussi di incasso se il finanziamento viene eseguito su contratti.

Eventuali proroghe sono soggette ad apposita autorizzazione.

Finanziamenti in divisa non connessi ad operazioni con l'estero

Oltre alle modalità precedentemente descritte è possibile indebitarsi in divisa a scopo meramente finanziario cioè indipendentemente da eventuali operazioni commerciali con l'estero.

Finanziamenti all'importazione in Euro ed in divisa diversa dall'Euro

L'intervento della banca nel regolamento delle importazioni consente al cliente di rispettare gli impegni assunti nei confronti del fornitore estero anche in assenza della concessione di una dilazione nei termini di pagamento. La durata dei finanziamenti è, di norma, di breve termine con facoltà della banca di concedere proroghe su richiesta del cliente.

L'importatore ha la possibilità di scegliere la divisa nella quale indebitarsi a prescindere dalla divisa di fatturazione.

Su disposizioni scritte del cliente la banca provvede al pagamento dell'importo alla controparte estera, in Euro o in divisa, e ne addebita il controvalore in un conto apposito con la scadenza concordata.

Ogni addebito/accredito verrà effettuato dalla Banca nei conti correnti – intestati al Finanziato – in euro e in valuta, a seconda dei casi.

Quanto precisato in precedenza per il regolamento contabile del finanziamento vale anche per i conti, in euro o in divisa, che, in futuro, dovessero essere indicati per iscritto dal Cliente in sostituzione o in aggiunta ai precedenti.

Principali rischi tipici legati alla tipologia di contratto

- Gli anticipi all'esportazione, oltre che al rischio di insolvenza da parte del debitore estero, sono esposte al rischio paese.
- Le operazioni di anticipo e/o finanziamento effettuate in divisa diversa dall'euro sono esposte al rischio di cambio, legato alle oscillazioni del valore della valuta.
- Per quanto attiene l'eventuale proroga e per tutti i tipi di finanziamento o anticipo, il cliente corre il rischio delle oscillazioni del tasso di interesse.

* * *

CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALL'APERTURA DI CREDITO PER "ANTICIPI SU ESPORTAZIONI"

Criterio di calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati per i giorni effettivi di calendario di durata delle singole operazioni di anticipo / finanziamento su base dell'anno civile - calcolo giorni in base all'anno civile (365gg)

Periodicità di liquidazione degli interessi

Alla data di scadenza originaria delle singole operazioni di anticipo (ovvero, alla data di scadenza di ogni proroga), ad ogni rimborso parziale (ove consentito), all'estinzione

Durata Massima di ogni Anticipazione

Ordinaria 120 gg di calendario
(salvo proroghe fino ad massimo complessivo di 180 giorni di calendario)

1. ACCENSIONI

Scarto percentuale (riferito all'importo dell'operazione di Export) a) esportazioni già effettuate : 20,00 %
b) esportazioni da effettuare : 50,00 %

Cambio (se la divisa del conto di regolamento è diversa da quella del finanziamento) Valutario nel durante¹

Valuta di addebito in c/finanziamenti² Data operazione

Spese fisse di accensione € 2,60

Commissioni di accensione (dovute in caso di accensione del finanziamento) 0,50 % con un min. € 100,00

Commissioni di intervento da calcolarsi sull'importo del finanziamento in linea capitale 0,15 % (minimo € 2,60)

Tasso debitore nominale annuo per le operazioni in euro Tasso Max 10 %

Tassi massimi applicati Fissi o Variabili con floor (parametro di riferimento + Spread) in base agli accordi che intervengono di volta in volta con il cliente). Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010% (clausola floor), soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto per determinare il Tasso minimo. In caso di mancata rilevazione temporanea del parametro di riferimento, verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto. Nel caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso, la Banca utilizzerà l'indice di riferimento sostitutivo previsto dal "Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento utilizzati nei contratti finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011" pubblicato sul sito internet della Banca nella sezione "Trasparenza".

Tasso debitore nominale annuo per le operazioni in divisa Tasso LIBOR³(London InterBank Offered Rate) della divisa del finanziamento, in relazione alla durata specificata, aumentato di 10 punti.
(diverse dall'euro)

Tasso annuo di mora Maggiorazione di punti 3 sul tasso debitore annuo nominale applicato alla singola operazione di finanziamento, e comunque nei limiti dell'eventuale tasso soglia usura stabilito dalla normativa in vigore.

2. PROROGHE

Spese fisse proroga € 2,60

Commissione di Proroga
(dovute in caso di proroga del finanziamento) 0,50 % con un min. € 100,00

Valuta di addebito interessi sul c/c di regolamento del cliente
(o altro conto a lui intestato) Data revisione tasso

3. TRASFORMAZIONI

Cambio Valutario nel durante¹
Valuta di addebito/accredito in c/finanziamenti² Data regolamento Forex⁴

Valuta di addebito interessi sul c/c di regolamento del Cliente
(o altro conto a lui intestato) Data regolamento Forex⁴

Spese fisse conversione € 2,60

4. ESTINZIONE MEDIANTE ADEBITO SUL C/C DI REGOLAMENTO (O ALTRO CONTO A LUI INTESTATO) in assenza di mancato incasso dall'Estero

Cambio (se la divisa del conto di regolamento è diversa da quella del finanziamento) Valutario nel durante¹

Spese fisse estinzione/decurtazione € 2,60

Commissioni di intervento da calcolarsi sull'importo del finanziamento in linea capitale 0,15 % (minimo € 2,60)

Valuta di addebito sul c/c di regolamento del Cliente (o altro conto a lui intestato) Pari alla data valuta di accredito in c/finanziamento

Valuta di accredito in c/finanziamenti² Data regolamento Forex⁴

5. ESTINZIONE MEDIANTE RICAVI DALL'ESTERO E/O GIRI DA ALTRE BANCHE

Cambio (se la divisa del conto di regolamento è diversa da quella del finanziamento) Valutario nel durante¹

Valuta di accredito in c/finanziamenti **Stessa valuta applicata al conto di regolamento a seguito della contabilizzazione del bonifico ricevuto e/o dell'assegno negoziato riferibili all'anticipo erogato**

Valuta di addebito interessi sul c/c di regolamento del Cliente
(o altro conto a lui intestato) Valuta di accredito in c/finanziamenti

Commissione di estinzione anticipata Esente

Per le condizioni economiche relative al conto di regolamento delle operazioni sia esso in divisa che ordinario in euro, si rinvia ai rispettivi fogli informativi

¹ Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione del valutario nel durante secondo la libera contrattazione sul mercato (cfr. L. 12/08/1993 n. 312)

² Trattasi di un conto "partita" di evidenza, acceso dalla Banca per la gestione contabile delle singole operazioni di anticipo/finanziamento

³ L'indice è rilevabile, giorno per giorno, dal Listino dei Tassi Interbancari sul quotidiano Il Sole 24ore. Per il primo periodo, il suo valore applicato sarà quello rilevato sul mercato il giorno di erogazione del finanziamento e, successivamente, il giorno di revisione dello stesso.

⁴ Data operazione + 2 giorni lavorativi secondo il calendario internazionale Forex

QUANTO PUO' COSTARE UN ANTICIPO SU ESPORTAZIONI IN EURO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

11,97 %

TAEG riferito ad un accordato di € 50.000 al tasso nominale annuo del 10,00 % per una durata di 123 giorni, commissioni di intervento per 250,00 euro e spese fisse di accensione di 2,60 euro

Il Tasso Effettivo Globale applicato all'operazione di anticipo all'esportazione non potrà, in ogni caso, mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente previsto dalla normativa antiusura.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bcp.it).

* * *

CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTI ALL'IMPORT

Criteri di Calcolo degli Interessi

Gli interessi sono calcolati per i giorni effettivi di calendario di durata delle singole operazioni di finanziamento su base dell'anno civile
- calcolo giorni in base all'anno civile (365gg)

Periodicità di Liquidazione degli interessi

Alla data di scadenza delle singole operazioni (oppure alla data di scadenza di ogni proroga), ad ogni rimborso parziale (ove consentito), all'estinzione

Durata Massima di ogni Finanziamento

Ordinaria 90 gg di calendario
(salvo proroghe fino ad massimo complessivo di 180 giorni di calendario)

1. Accensione Finanziamento

Tasso debitore nominale annuo per le operazioni in euro

Tasso Max: 10,00 %

Tassi massimi applicati Fissi o Variabili con floor (parametro di riferimento + Spread) in base agli accordi che intervengono di volta in volta con il cliente). Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010% (clausola floor), soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto per determinare il Tasso minimo. In caso di mancata rilevazione temporanea del parametro di riferimento, verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto. Nel caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso, la Banca utilizzerà l'indice di riferimento sostitutivo previsto dal "Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento utilizzati nei contratti finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011" pubblicato sul sito internet della Banca nella sezione "Trasparenza".

Tasso debitore nominale annuo per le operazioni in divisa (diverse dall'euro)

Tasso LIBOR¹ (London InterBank Offered Rate) della divisa del finanziamento, in relazione alla durata specificata, aumentato di 10 punti percentuali.

Tasso Annuo di Mora

maggiorazione di punti 3 sul tasso debitore annuo nominale applicato alla singola operazione di finanziamento, e comunque nei limiti dell'eventuale tasso soglia usura stabilito dalla normativa in vigore

Cambio

(se la divisa di regolamento è diversa da quella del finanziamento)

Valutario nel durante²

Spese e Commissioni

Recupero Spese

€ 2,60

Commissione di Accensione del Finanziamento

0,50 % con un minimo di € 100,00

Commissioni di intervento da calcolarsi sull'importo del finanziamento in linea capitale

0,15 % (minimo € 2,60)

Valute

Valuta di addebito in c/finanziamento³

Data Operazione

2. Proroghe

Spese e Commissioni

Recupero Spese

€ 2,60

Commissione di Proroga del Finanziamento

0,50 % con un minimo di € 100,00

Valute

Valuta di addebito interessi sul c/c di regolamento del Cliente (o altro conto a lui intestato)

Data Revisione Tasso

3. Trasformazioni

Cambio

(se la divisa di regolamento è diversa da quella del finanziamento)

Valutario nel durante²

Spese

Recupero Spese

€ 2,60

Valute

Valuta di addebito/accredito in c/finanziamento³

data regolamento Forex⁴

Valuta di addebito interessi sul c/c di regolamento del Cliente (o altro conto a lui intestato)

data regolamento Forex⁴

4. Estinzione mediante addebito sul c/c di regolamento (o altro conto intestato al cliente)

Cambio

(se la divisa di regolamento è diversa da quella del finanziamento)

Valutario nel durante²

Commissioni di intervento da calcolarsi sull'importo del finanziamento in linea capitale

0,15 % (minimo € 2,60)

Spese

Recupero Spese

€ 2,60

Valute

Valuta di accredito in c/finanziamento³

data regolamento Forex⁴

Valuta di addebito sul c/c di regolamento del Cliente (o altro conto a lui intestato)

pari alla data valuta di accredito in c/finanziamento

Commissioni

Commissione di estinzione anticipata (da calcolarsi sull'importo del finanziamento in linea capitale per il numero di giorni intercorrenti dalla data dell'estinzione anticipata fino alla scadenza originaria del finanziamento)

esente

Per le condizioni economiche relative al conto di regolamento delle operazioni sia esso in divisa che ordinario in euro, si rinvia ai rispettivi fogli informativi

¹L'indice è rilevabile, giorno per giorno, dal Listino dei Tassi Interbancari sul quotidiano Il Sole 24ore. Per il primo periodo, il suo valore applicato sarà quello rilevato sul mercato il giorno di erogazione del finanziamento e, successivamente, il giorno di revisione dello stesso.

² Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione del valutario nel durante secondo la libera contrattazione sul mercato (cfr. L. 12/08/1993 n. 312)

³ Trattasi di un conto "partita" di evidenza, acceso dalla Banca per la gestione contabile delle singole operazioni di finanziamento

⁴ Data operazione + 2 giorni lavorativi secondo il calendario internazionale Forex

QUANTO PUO' COSTARE UN FINANZIAMENTO ALL'IMPORT IN EURO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

12,68 %

TAEG riferito ad un accordato di € 50.000 al tasso nominale annuo del 10,00 % per una durata di 123 giorni con commissione di intervento di 250,00 euro, spese fisse di accensione di 2,60 euro e commissioni valutarie di 100,00 euro

Il Tasso Effettivo Globale applicato all'operazione di finanziamento all'import non potrà, in ogni caso, mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente previsto dalla normativa antiusura.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "altri finanziamenti alle imprese", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bcp.it).

SIMULAZIONE APPREZZAMENTO/DEPREZZAMENTO DI VALUTA

Simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza derivante da un apprezzamento/deprezzamento del 20% sull'euro della valuta estera in cui è espresso il finanziamento

Importo finanziamento	Valuta	Cambio all'accensione	Importo da rimborsare in euro alla scadenza in caso di cambio invariato (Cap +Int)	apprezzamento del 20% del cambio	Importo da rimborsare in euro alla scadenza (Cap +Int)	deprezzamento del 20% del cambio	Importo da rimborsare in euro alla scadenza (Cap +Int)
50.000	USD	1,117	47.381,84	1,340	39.484,87	0,893	59.227,30
50.000	CHF	1,094	48.404,44	1,312	40.337,03	0,875	60.505,55
500.000	JPY	134,13	3.938.00	160,956	3.281,66	107,304	4.922,50

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI NON AUTORIZZATE

È il processo attraverso il quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto). In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella Guida "Operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente, su frodi e disconoscimenti", compilando il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" – entrambi pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www.bcp.it – avendo cura di fornire tutte le informazioni/documenti utili alla disamina dell'operazione oggetto di disconoscimento. La banca e/o Nexi (per le operazioni con carta di credito e carta di debito) è tenuta ad analizzare la segnalazione e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il Cliente (in maniera definitiva o salvo buon fine) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del disconoscimento, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'operazione. La banca e/o Nexi non subordina la presa in carico della pratica di disconoscimento ed il conseguente eventuale relativo rimborso alla richiesta di documentazione integrativa (es. copia della denuncia/querela presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, copia di e-mail, sms, registro delle telefonate...) che, in ogni caso, potrà essere richiesta al Cliente ai fini dell'istruttoria in un momento successivo. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non fosse fondata, la banca e/o Nexi ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo dal cliente. Non possono essere disconosciute le operazioni compiute da oltre 13 mesi rispetto al momento in cui è effettuata l'operazione, oppure entro 8 settimane in specifiche circostanze. Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo, ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o all'Autorità competente ovvero di presentare esposto alla Banca d'Italia.

RECESSO E RECLAMI

Facoltà di recesso per il cliente, estinzione anticipata dei singoli finanziamenti e trasformazione della divisa dell'anticipo

Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto dandone comunicazione per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni, sussistendo l'obbligo di corrispondere alla Banca, entro detto termine, quanto dovuto.

In caso di recesso del cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di pagamento di tutto quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi e per la definizione delle operazioni in corso.

Qualora il Finanziato intenda estinguere il singolo finanziamento prima della scadenza o della sua eventuale proroga, autorizza la Banca ad addebitargli sul conto di regolamento quanto segue:

- il capitale del finanziamento nonché le competenze (spese commissioni, interessi) maturati fino alla data di estinzione anticipata, applicando il cambio del momento, o determinato mediante acquisto per conto del Finanziato dell'importo della divisa stessa sul mercato dei cambi, se il finanziamento è in divisa diversa da quella del conto di regolamento;

Qualora il Finanziato richieda la trasformazione in divisa diversa del finanziamento già concessogli, la Banca e il Finanziato concordano la nuova scadenza e il tasso di interesse del finanziamento.

Lo stesso Finanziato autorizza fin d'ora la Banca ad addebitargli sul conto di regolamento le competenze (spese commissioni, interessi) maturate fino alla data di trasformazione, applicando il cambio del momento, o determinato mediante acquisto per conto del Finanziato dell'importo della divisa stessa sul mercato dei cambi.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione a naturale scadenza o anticipata del finanziamento, la Banca procederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (Le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata sul sito internet dell'ABF e su quello della Banca stessa www.bcp.it. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Valuta/divisa estera	<i>Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (per esempio dollari USA).</i>
Negoziazione	<i>Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.</i>
Rischio Paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause politiche, calamità naturali ecc..</i>
Rischio di Cambio	<i>Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al tasso di conversione applicabile al momento della negoziazione.</i>
Valuta Forex	<i>Forex, acronimo di Foreign Exchange Market, rappresenta un mercato internazionale dei cambi nel quale è possibile dar luogo alla compravendita di valute. I prezzi che regolano tale mercato sono determinati dai tassi di cambio, rapporti che esprimono quante unità di una prima valuta sono necessarie per acquistare o vendere una</i>

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 29 luglio 2025

N26 – Finanziamenti ed Anticipi per operazioni in divisa e con l'estero

Pag. 8/8

	<i>unità di valuta estera.</i>
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	<i>Indica il costo totale del credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.</i>
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore</i>